

**Tribunale di Verona – Sentenza 19.7.2012
(Composizione monocratica - Giudice LANNI)**

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA

**Verbale dell'udienza del 19.7.12 della causa civile iscritta al n. 13465
del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2009 del
Tribunale di Verona, pendente**

TRA

G B

rappresentato e difeso dall'Avv. ed elettivamente domiciliati presso il suo
studio in Verona

- attore-

E

G I S.r.l. in persona del legale rappresentante

rappresentato e difeso dall'Avv. e domiciliata ex lege presso la
Cancelleria del Tribunale di Verona

- convenuta –

E

S C B S.p.a. in persona del legale rappresentante

rappresentato e difeso dagli Avv.ti e ed elettivamente domiciliato presso
lo studio del secondo in Verona

- convenuta –

All'udienza del 19.7.2012 – omissis - il Giudice pronuncia mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto la seguente

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Civile e Penale in composizione monocratica nella persona del dott. Pier Paolo Lanni,

visti gli atti e le conclusioni formulate dalle parti tramite il richiamo degli atti introduttivi;

preso atto della discussione della causa;

considerato in fatto e in diritto che:

- con atto di citazione notificato il 3/11/09 (che si richiama *per relationem*), G B ha convenuto in giudizio la S C B S.p.a. e la G I S.r.l., deducendo che il 1°/6/06 aveva sottoscritto con la G I S.r.l. un contratto di acquisto di un pacchetto turistico denominato “TO formula” e caratterizzato da 14 settimane di vacanza oltre 6 omaggio da fruire in futuro in periodi e presso strutture diverse, al prezzo di € 4990; contestualmente aveva sottoscritto con la Santander un contratto di finanziamento dell'importo di € 4.900 per provvedere al pagamento del corrispettivo su indicato;
- in particolare, l'attore ha chiesto la dichiarazione di nullità del contratto di finanziamento per l'omessa specificazione del servizio finanziato, in via subordinata la nullità per indeterminatezza dell'oggetto del contratto stipulato il G I S.r.l. e del collegato contratto di finanziamento, o in via ulteriormente subordinata la risoluzione per inadempimento del contratto stipulato il G I S.r.l., nonché in ogni caso

la condanna dei convenuti alla restituzione della somma corrisposta alla S S.p.a., pari ad € 4447, della somma di € 900 corrisposta alla G I, della somma di € 160 per le spese sostenute nella fase di contestazione stragiudiziale e della somma di € 1.000 per i maggiori costi sostenuti per la prenotazione delle proprie vacanze;

- con comparsa depositata il 9/12/09 (che si richiama *per relationem*) si è costituita la S C B s.p.a. ed ha eccepito in via preliminare l'improponibilità della domanda dell'attore nei propri confronti per la transazione intervenuta tra le parti prima dell'instaurazione del giudizio, mentre nel merito ha contestato la fondatezza di tale domanda ed ha chiesto, in via subordinata, la condanna della G I S.r.l. alla restituzione della somme ricevute tramite il finanziamento e quindi € 4.900;
- con comparsa depositata il 22/1/10 (che si richiama *per relationem*) si è costituita anche la G I S.r.l. ed ha contestato la fondatezza della domanda dell'attore, evidenziando la determinabilità dell'oggetto del contratto, anche tramite l'opuscolo informativo consegnato prima della sua stipulazione, e l'adempimento nei termini richiesti dal contratto delle richieste tempestivamente formulate dall'attore, mentre, in via subordinata 8in caso di accoglimento della domanda di ripetizione della S, la condanna dell'attore al pagamento diretto del corrispettivo previsto dal contratto;
- orbene, deve innanzi tutto giudicarsi fondata e va accolta la domanda di dichiarazione della nullità del contratto di finanziamento stipulato dall'attore con la S, atteso che: a) nella stipulazione del contratto di finanziamento su indicato è pacifico che l'attore abbia agito quale persona fisica, per scopi di consumo, e che la convenuta abbia agito nell'esercizio della sua attività professionale di intermediario finanziario; b) il contratto in esame deve essere ricondotto alla

fattispecie del credito al consumo disciplinata dagli artt. 40 e ss del D.L.vo n. 206/05 e 123 e ss D.L.vo n. 385/93, nella formulazione applicabile *ratione temporis*; c) l'art. 123 comma 3 del D.L.vo n. 385/93 richiede che i contratti di credito al consumo specificino a pena di nullità “la descrizione analitica dei beni e servizi” finanziati; d) il contratto di finanziamento stipulato dalle parti nella parte relativa all'indicazione del servizio finanziato si limita a contenere l'indicazione “vacanza”; e) questa indicazione non può essere considerata rispondente all'esigenza di descrizione specifica perseguita dal citato art. 123 comma 3; f) nel caso di requisiti di forma e contenuto prescritti *ad substantiam* dal legislatore, non può farsi ricorso per la relativa determinazione ad elementi estranei al documento contrattuale (v. Cass. n. 5028/07) e quindi nel caso di specie non può farsi riferimento al contratto stipulato con la GI s.r.l., peraltro neanche richiamato *per relationem*; g) la transazione raggiunta dalle parti prima dell'instaurazione del giudizio (e risultante dalla corrispondenza prodotta dalla convenuta: v. documenti 13 e ss del relativo fascicolo) ha natura meramente conservativa e non novativa, essendosi le parti stesse limitate a determinare il *quantum* dell'obbligazione residua dell'attore, senza intaccare il titolo originario (v. sul punto Cass. n. 15444/11); h) in caso di transazione conservativa deve escludersi l'applicabilità dell'art. 1972 c.c. e quindi ammettersi la persistente legittimazione della parte a far valere l'invalidità del titolo originario (v. Cass. n. 6073/98);

- a questo accertamento consegue l'accoglimento della domanda dell'attore di ripetizione delle somme versate alla S in esecuzione del contratto di finanziamento, nonché la domanda subordinata della convenuta di ripetizione della somma versata alla gruppo I S.r.l. in virtù dei contratti stessi;

- anche la domanda di accertamento della nullità del contratto stipulato dall'attore con la G I S.r.l. deve giudicarsi fondata e va accolta, atteso che: a) è pacifica anche in questo caso la qualifica di consumatore dell'attore e di professionista della convenuta; b) il contratto in questione può essere qualificato come un contratto normativo aventi ad oggetto la disciplina della futura vendita di pacchetti turistici da parte della convenuta all'attore, sulla base di prezzi predeterminati; c) tale contratto, contenendo la disciplina essenziale delle future vendite di pacchetti turistici, deve ritenersi soggetto alla disciplina contenuta negli artt. 85 e ss del D.L.vo n. 206/05, nella formulazione applicabile *ratione temporis*; c) si condivide l'orientamento giurisprudenziale secondo cui i requisiti di forma e contenuto previsti dagli art. 85 e 86, essendo finalizzati a garantire la "protezione" del consumatore sono previsti a pena di validità (v. Trib. Bari 27/7/05, in Foro It., I; 2872); d) il contratto in esame (v. allegato n. 2 del fascicolo di parte convenuta) non risponde sotto numerosi profili ai requisiti di contenuto previsti dall'art. 86 (in particolare non individua e non consente l'individuazione delle possibili destinazioni e delle strutture in cui è previsto il soggiorno); e) questa carenza di contenuto necessario non può ritenersi superata dalla brochure precedentemente consegnata all'attore (v. allegato n. 3 del fascicolo di parte convenuta), peraltro neanche richiamata nel testo del contratto, in quanto, come già evidenziato, nel caso di requisiti di forma e contenuto prescritti *ad substantiam* dal legislatore, non può farsi ricorso per la relativa determinazione ad elementi estranei al documento contrattuale (v. Cass. n. 5028/07);
- a questo accertamento consegue l'accoglimento della domanda di ripetizione proposta dall'attore nei confronti della G I ed il rigetto della domanda riconvenzionale di quest'ultima;

- infine deve essere rigettata la domanda di risarcimento del danno dell'attore, atteso che: a) non è stata allegata alcuna prova, anche solo , presuntiva, idonea a dimostrare i costi sostenuti dalla parte nella fase stragiudiziale o i maggiori costi sostenuti per vacanze alternative; b) l'iscrizione ad un'associazione di consumatori non può porsi in relazione causale alla contestazione della validità del contratto; c) il danno non patrimoniale non è stato fatto valere con l'atto di citazione;
- quanto alle spese di lite, considerate la soccombenza reciproca delle parti e la plausibilità delle rispettive posizioni, difensive a fronte della transazione raggiunta prima del giudizio dall'attore e la convenuta S e delle difficoltà interpretative ingenerate dal contratto stipulato dall'attore con la G I S.r.l., si giudica che sussistano gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione integrale;

P.Q.M.

definitivamente pronunciando:

1. dichiara la nullità dei contratti stipulati dall'attore con la G I S.r.l. e con la S C B S.p.a., così come dedotti in giudizio;
2. condanna la S C B S.p.a a restituire a Gianluigi Bonora la somma di € 4447, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
3. condanna la G I S.r.l. a restituire a G B la somma di € 90, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
4. condanna G I S.r.l. a restituire alla S C B S.p.a. la somma di € 4900, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
5. rigetta le ulteriori domande delle parti;
6. dispone la compensazione integrale delle spese di lite.

Verona, 19 luglio 2012

Il Giudice